

# Assicurazione per indennità da malattia

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

RBM Assicurazione Salute S.p.A.   
Prodotto: Sindromi influenzali di natura pandemica

Ultima release 03/2020

Questo documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale di RBM Salute.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima di sottoscrivere il contratto.

## RBM Assicurazione Salute S.p.A.

Sede legale: via Forlanini, 24, 31022 Borgo Verde, Preganziol (TV)

tel. +39 0422 062700

sito internet: [www.rbmsalute.it](http://www.rbmsalute.it);

e-mail: [info@rbmsalute.it](mailto:info@rbmsalute.it); pec: [rbmsalutespa@pecrbmsalute.it](mailto:rbmsalutespa@pecrbmsalute.it)

Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2556; iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00161.

## Dati patrimoniali al 31 dicembre 2018

**Patrimonio netto:** 230.873.000 euro, di cui capitale sociale 120.000.000 euro.

**Totale delle riserve patrimoniali:** 73.766.000 euro.

I dati patrimoniali (patrimonio netto, capitale sociale, riserve e indice di solvibilità) sono aggiornati annualmente a seguito dell'approvazione del bilancio. Possono essere consultati sul sito [www.rbmsalute.it](http://www.rbmsalute.it) (sezione Informazioni Societarie).

Risultati della valutazione del profilo di rischio di RBM Salute:

- Solvency Capital Requirement (SCR) = 139.405.000 di euro
- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) = 34.851.000 euro
- Fondi propri ammissibili a copertura dell'SCR = 243.975.000 di euro
- Fondi propri ammissibili a copertura dell'MCR = 235.671.000 euro
- Indice di solvibilità (*solvency ratio*): 175% (189% al netto dell'add on di capitale).

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

Si veda il DIP; l'impegno di RBM Salute è rapportato alle somme assicurate concordate con il Contraente.



## Che cosa NON è assicurato?

### Rischi esclusi

Sono esclusi dall'assicurazione:

- 1) conseguenze di guerre, insurrezioni, tumulti popolari, aggressioni o atti violenti con movente politico o sociale a cui l'Assicurato abbia preso parte volontariamente, atti di terrorismo
- 2) conseguenze dirette o indirette di contaminazioni nucleari, trasmutazioni del nucleo dell'atomo radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo l'uso terapeutico
- 3) conseguenze di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e maremoti
- 4) prestazioni, cure e interventi per conseguenze o complicanze di malattie non indennizzabili ai sensi di polizza
- 5) ricoveri in lungodegenza
- 6) ricoveri impropri
- 7) cure non previste dai protocolli riconosciuti dall'Istituto Superiore della Sanità



## Ci sono limiti di copertura?

Il Contraente deve comunicare per iscritto a RBM Salute se stipula o ha stipulato altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve avvisare tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 del Codice civile). Vale anche se lo stesso rischio è coperto da contratti con Enti, Casse, Fondi integrativi sanitari. RBM Salute rinuncia ad avvalersi del diritto di regresso.  
Di seguito le somme assicurate per le diverse garanzie.

Indennità da ricovero	Indennità giornaliera nel caso di ricovero (con/senza intervento chirurgico) presso una struttura ospedaliera del S.S.N. per accertamento o cura di patologie derivanti da Sindromi Influenzali di natura pandemica	70,00€ al giorno (massimo 30 giorni) alle dimissioni
Indennità da convalescenza post terapia intensiva	Indennità una tantum nel caso di dimissioni da una struttura ospedaliera del S.S.N. a seguito di ricovero in terapia intensiva derivante da accertamento e/o cura di patologie derivanti da Sindromi Influenzali di natura pandemica	3.500,00€ <i>una tantum</i> alle dimissioni
Indennità per Quarantena obbligatoria	Indennità forfettaria una tantum nel caso di risultato positivo degli accertamenti relativi alla presenza delle Sindromi Influenzali di natura pandemica che comporti quarantena obbligatoria imposta dall'Autorità Sanitaria competente	500,00€ <i>una tantum</i>



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<b>Denuncia di sinistro:</b> l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono denunciare il sinistro a RBM Salute appena possono, per iscritto o tramite web (area riservata/app mobile). Con le stesse modalità potrà essere trasmessa la richiesta di indennizzo.
	<b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> non prevista.
	<b>Gestione da parte di altre imprese:</b> non prevista.
	<b>Prescrizione:</b> il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 1 anno dalle singole scadenze (Art. 2952 del Codice civile). Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni dal giorno del sinistro.
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Il Contraente deve rilasciare dichiarazioni precise, complete e non reticenti; se non lo fa, può perdere del tutto o in parte il diritto all'indennizzo e può cessare l'assicurazione (Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice civile). L'Assicurato deve comunicare a RBM Salute ogni aggravamento e diminuzione del rischio.
<b>Obblighi dell'impresa</b>	RBM Salute si impegna a mettere in pagamento l'indennizzo (da intendersi come conclusione della pratica e non di accredito) all'Assicurato entro 20 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta completa di tutta la documentazione giustificativa medica necessaria.



## Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno. Il premio deve essere corrisposto con versamento annuale anticipato come riportato sul certificato di polizza. La prima rata di premio è versata dal Contraente a RBM Salute alla sottoscrizione e la seconda rata di premio al 01/01/2021; per le annualità successive il premio è versato con frazionamento annuale anticipato.
---------------	--

	RBM Salute comunica il premio che l'Assicurato deve corrispondere per l'annualità successiva almeno 30 (trenta) giorni prima del termine previsto per l'esercizio della facoltà di disdetta da parte dell'Assicurato. Il premio dovrà essere versato dal Contraente a RBM Salute mediante una delle seguenti modalità di pagamento: a) carta di credito; b) addebito automatico sul conto corrente del Contraente (modalità SDD).
<b>Rimborso</b>	Non è previsto il rimborso del premio perché, se in corso d'anno si perdono i requisiti per beneficiare della copertura assicurativa, le garanzie operano fino alla prima scadenza utile.

 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	
<b>Durata</b>	<p>Il contratto di assicurazione, se la sottoscrizione avviene (a scelta dell'Assicurato) entro il 31/03/2020, ha una durata di 10 mesi (fino al 31/12/2020) o 22 mesi (fino al 31/12/2021) dalle 00:00 del 01/03/2020 salvo buon fine (SBF) dell'incasso del premio o della prima rata di premio.</p> <p>Il contratto di assicurazione, se la sottoscrizione avviene (a scelta dell'Assicurato) dopo il 31/03/2020, ha durata fino al 31/12/2020 oppure fino al 31/12/2021.</p> <p>La polizza non prevede periodi di carenza (nei quali la copertura non è attiva).</p>
<b>Sospensione</b>	<p>Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione è sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 00:00 del giorno successivo al pagamento.</p> <p>Le successive scadenze devono comunque essere rispettate (Art. 1901 del Codice civile). Scaduti i termini, con raccomandata RBM Salute può sciogliere il contratto e ha comunque diritto a esigere i premi scaduti.</p>

 <b>Come posso disdire la polizza?</b>	
<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Il Contraente nel caso di conclusione del contratto a distanza ha la facoltà di esercitare il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla sottoscrizione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 67 duodecies del Codice del Consumo. Il diritto di ripensamento dovrà essere esercitato tramite invio di raccomandata a/r da spedire a: RBM Assicurazione Salute S.p.A. - Sede Legale - via E. Forlanini, 24 - 31022, Preganziol (TV) - loc. Borgo Verde. Qualora il Contraente eserciti il diritto di ripensamento, RBM Salute provvederà alla restituzione del premio versato al netto di ogni imposta applicabile, degli oneri fiscali e parafiscali e della parte di premio per la quale la copertura ha avuto effetto in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia.
<b>Risoluzione</b>	Non sono previsti casi, oltre quelli previsti dalla legge, in cui il contraente ha diritto di risolvere il contratto.

 <b>A chi è rivolto questo prodotto?</b>	
Il prodotto assicurativo è destinato a persone che vogliono ottenere indennità da ricovero, da convalescenza e da quarantena obbligatoria in caso di sindromi influenzali di natura pandemica.	

 <b>Quali costi devo sostenere?</b>	
Non sono previsti costi aggiuntivi a carico del Contraente.	

<b>COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?</b>	
<b>All'impresa assicuratrice</b>	I reclami sul contratto o un servizio assicurativo devono essere scritti e inviati all'Ufficio Reclami di RBM Assicurazione Salute S.p.A. a scelta: - compilando on line il modulo ( <a href="http://www.rbmsalute.it/reclami">www.rbmsalute.it/reclami</a> )

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- per posta, ordinaria o raccomandata: RBM Assicurazione Salute S.p.A. – Ufficio Reclami - Sede Legale - Via E. Forlanini, 24 - 30122 Preganziol (TV) - loc. Borgo Verde</li> <li>- per fax: 0422/062909</li> <li>- per mail: <a href="mailto:reclami@rbmsalute.it">reclami@rbmsalute.it</a>.</li> </ul> <p>Se non si usa il modulo on line, per ricevere una risposta chiara e completa è necessario indicare nel reclamo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nome, cognome, domicilio e data di nascita dell'Assicurato</li> <li>- nome, cognome, domicilio di chi propone il reclamo, se diverso dall'Assicurato (es. associazione consumatori, legale, familiare, etc.), con delega firmata dall'Assicurato e copia del relativo documento d'identità</li> <li>- numero di pratica</li> <li>- esposizione sintetica e completa dei fatti e delle ragioni del reclamo.</li> </ul> <p>Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.</p> <p>RBM Assicurazione Salute risponde al reclamo entro 45 giorni dalla data di ricezione.</p>
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	Interpellando obbligatoriamente un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98).
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato alla RBM Salute.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente o al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**